Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 agosto 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. **1065.**

Miglioramento di carriera al personale direttivo, educativo e di economato dei Convitti nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La carriera del personale direttivo, educativo e di economato dei Convitti nazionali si svolge in conformità della tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 2.

Al grado di vice rettore si accede mediante concorso per titoli ed esame, cui possono partecipare i funzionari del ruolo educativo con almeno undici anni di servizio prestato nel ruolo medesimo.

Sono valutati, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente negli istituti di educazione e d'istruzione governativa;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta di liberazione.

Ai gradi di rettore di 2ª e 1ª classe accedono rispettivamente, per promozione per merito comparativo, i vice rettori e i rettori di 2ª classe aventi almeno tre anni di anzianità nel rispettivo grado.

Art. 3.

In conseguenza di quanto disposto nei precedenti articoli, i ruoli organici del personale direttivo, educativo e di economato di cui alla tabella *G* annessa al regio decreto 2 giugno 1932, n. 690, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella *A*, annessa al presente decreto, e vistata dai Ministri proponenti.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto, gli attuali rettori di 1ª classe saranno inquadrati nel grado 6°, i rettori di 2ª classe nel grado 7° col massimo dello stipendio, i vice rettori nel grado 7°, conservando tutti l'ordine di ruolo.

Gli attuali istitutori saranno inquadrati nel grado che ad essi compete in conformità della tabella *A* annessa al presente decreto e in base alla loro anzianità di servizio.

Gli attuali economi, in base alla loro anzianità di ruolo, saranno inquadrati nei gradi 8° e 9°.

Le promozioni ai posti non coperti nei gradi di vice rettore e di economo di 2ª classe saranno conferite col criterio del merito comparativo, rispettivamente agli istitutori di 1ª classe (grado 8°) ed ai vice economi di 1ª classe (grado 10°) purchè questi ultimi abbiano l'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli esami di idoneità per la promozione al grado 9°, ridotta di un anno e mezzo.

Art. 5.

Restano ferme, per quanto riguarda il titolo di studio richiesto per le promozioni a vice rettore e a rettore di 2ª classe, le disposizioni di cui al regio decreto 13 luglio 1933, n. 1000.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 58. — FRASCA

TABELLA A.

Ruolo organico del personale dei Convitti nazionali

Grado	Qualifica	Numero dei posti
	Gruppo A	
6°	Rettore di 1ª classe	21
7°	Rettore di 2ª classe (con il massimo dello stipendio)	24
7°	Vice rettore	60
8°	Istitutore di 1ª classe (dopo quattro anni di permanenza nel grado 9°)	
9°	Istitutore di 2ª classe (dopo quattro anni di permanenza nel grado 10°)	155
10°	Istitutore di 3ª classe (dopo tre anni di permanenza nel grado 11°)	
11°	Istitutore straordinario	
		260
	Gruppo B	
8°	Economo di 1ª classe	21
9°	Economo di 2ª classe	24
10°	Vice economo di 1ª classe	22
11°	Vice economo di 2ª classe	
		67

Visto:
Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. **1066**.

Estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Agli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato che cesseranno dal servizio a partire dal 1° ottobre 1948 in poi, sono estese le disposizioni vigenti che regolano il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, verranno stabilite le norme per l'attuazione del precedente art. 1, nonchè tutte quelle occorrenti per la liquidazione e la soppressione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari e per il passaggio degli inscritti al Monte stesso, non dipendenti dallo Stato, alla Cassa di previdenza per gli impiegati degli enti locali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1948, n. **1067**.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-48 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (nono provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana;

Visti i decreti legislativi in data 25 marzo 1948, nn. 182, 183, 186, 188, 189 e 195;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 36. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	100.000
Cap. n. 260. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 261. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 265. — Assegni di medaglie al valore militare, ecc.	»	100.000
Cap. n. 266. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. Stipendi ecc.	»	89.000.000
Cap. n. 267. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	79.500.000

Cap. n. 282. — Personale, ecc., della Ragioneria generale dello Stato. Stipendi, ecc.	L.	120.000.000
Cap. n. 283. — Personale di ragioneria, ecc. Stipendi, ecc.	»	215.000.000
Cap. n. 284. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	56.000.000
	L.	668.700.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 26. — Personale di ruolo. Retribuzioni, ecc.	L.	100.000
Ministero dell'Africa Italiana:		
Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	L.	1.550.000
Cap. n. 2. — Personale straordinario, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	159.000.000
	L.	160.550.000
Ministero dei trasporti:		
Cap. n. 27 — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	500.000
Ministero della marina mercantile:		
Cap. n. 34. — Incaricati marittimi e delegati di spiaggia, ecc. Retribuzioni, ecc.	L.	25.000.000
Ministero della difesa:		
Cap. n. 60. — Sottufficiali, ecc. Stipendi, ecc.	L.	460.000.000
Cap. n. 101. — Carabinieri, ecc. Assegni fissi, ecc.	»	241.100.000
	L.	701.100.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 41. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1068.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Eduardo, in Canicattì (Agrigento).

N. 1068. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 10 maggio 1934, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Eduardo, in Canicattì (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*. GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1069.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, nel comune di Santeramo in Colle (Bari).

N. 1069. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Bari in data 24 giugno 1940, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, nel comune di Santeramo in Colle (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1070.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, nel comune di Rodi Siculo (Messina).

N. 1070. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, rettificato con postilla 1° gennaio 1946, relativo all'erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, nel comune di Rodi Siculo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*. GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1071.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Lettera, in frazione Galati del comune di Messina.

N. 1071. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, rettificato con postilla 1° gennaio 1946, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Lettere, in frazione Galati del comune di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1072.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto, in Cagliari.

N. 1072. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Cagliari in data 1° giugno 1946, relativo all'erezione della parrocchia di San Benedetto, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli* · GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1948

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1948.

Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza relative alle operazioni di capitalizzazioni, presentate dalla Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza relative alle operazioni di capitalizzazione, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza relative alle operazioni di capitalizzazione, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 5 agosto 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3713)

DECRETO PREFETTIZIO 7 luglio 1948.

Conferma in carica del commissario straordinario del comune di Montenero Valcocchiara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto di pari numero del 22 giugno u. s., con il quale la gestione commissariale del comune di Montenero Valcocchiara è stata prorogata di mesi tre ed è stato nominato commissario straordinario il signor Miraldi Pietro di Nicola;

Visto che il Miraldi che in un primo momento aveva accettato l'incarico, successivamente lo ha declinato dovendo emigrare in America l'undici p. v.;

Considerato che, in mancanza di altra persona idonea del posto su cui far cadere tale nomina; la gestione commissariale deve essere continuata dal segretario comunale Calabrese Mario;

Decreta:

Il secondo comma del dispositivo del decreto prefettizio n. 944 del 22 giugno u. s., è revocato ed il segretario comunale signor Calabrese Mario continuerà ad esplicare l'incarico di commissario straordinario del comune di Montenero Valcocchiara.

Campobasso, addì 7 luglio 1948

Il prefetto: RIVOLA

(3715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Ambrosini Vittorio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 295 decisioni — N. 21 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 26 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Ambrosini Vittorio fu Giovanni, nato ad Agrigento il 12 febbraio 1893, domiciliato a Roma, via Nazionale n. 66, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Ambrosini Vittorio contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 26 luglio 1948

La Commissione
T. CATALDI — F. POLISTINA — A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3696)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, il dottor Di Giovanni Paolo fu Salvatore è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Salina, del Distretto notarile di Messina, a condizione che, prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

(3736)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 10 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 17 Interno, foglio n. 384, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fuscaldo (Cosenza), di un mutuo di L. 460.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3609)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 15 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 17 Interno, foglio n. 370, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fucecchio (Firenze), di un mutuo di L. 958.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3612)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 17 Interno, foglio n. 374, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comacchio (Ferrara), di un mutuo di L. 2.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3610)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 4 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 17 Interno, foglio n. 371, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze), di un mutuo di L. 1.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3611)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e di clinica oculistica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Palermo sono vacanti le cattedre sottoindicate, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

clinica oculistica.

Gli aspiranti ai trasferimenti predetti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3734)

Vacanza delle cattedre di patologia speciale e clinica chirurgica, di diritto amministrativo e diritto penale presso le Facoltà di medicina veterinaria e di giurisprudenza delle Università di Milano e di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università sottoindicate sono vacanti le cattedre a fianco di ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento:

Università di Milano:

Facoltà di medicina veterinaria: Patologia speciale e clinica chirurgica.

Università di Parma:

Facoltà di giurisprudenza: Diritto amministrativo; Diritto penale.

Gli aspiranti ai trasferimenti suddetti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà interessate, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3735)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di S. Secondo Parmense (Parma)

I fondi siti nel comune di S. Secondo Parmense (Parma), della estensione di ettari 592, delimitat dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

ad est, fiume Taro;

a sud, strada della Navetta, strada provinciale di S. Secondo, strada comunale fino alla Fossaccia Scannabecco;

ad ovest, Fossaccia di Scannabecco;

a nord, strada comunale della Fossaccia di Scannabecco.

(3657)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi (Bologna)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bologna, della estensione di ettari 609, compresa nei comuni di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, delimitata dai seguenti confini:

a nord, crinale Ragazzone;

ad est, strada di Sabbiuno e strada di Casaglia;

a sud, rio Conco;

ad ovest, fiume Reno.

(3649)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Codroipo (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Codroipo (Udine), della estensione di ettari 732, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 giugno 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(3651)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Martignacco (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Martignacco (Udine), della estensione di ettari 220, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 aprile 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(3652)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cordenons (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Cordenons (Udine), della estensione di ettari 1.000, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 maggio 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(3653)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Trasaghis (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Trasaghis (Udine), della estensione di ettari 1.618, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 giugno 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(3654)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Secchia (Modena)

La zona di ripopolamento e cattura del Secchia (Modena), della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° aprile 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(3655)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ferr. 3 %	29486	375 —	Paolini Ida di *Eugenio Paolo*, moglie di Soave Giovanni-Carlo, dom. in Roma.	Paolini Ida di *Paolo-Eugenio*, ecc, come contro.
Id.	29859	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	31236	255 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	31237	225 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	55417	1.250 —	Fantini *Maria* fu Carlo, moglie di Supparo Luigi, dom. in Torino.	Fantini *Edvige Maria* fu Carlo, ecc. come contro.
Id.	55418	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	55419	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	55420	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	60688	225 —	Pallavicino Barberina fu Rodolfo, nubile, dom. in Genova.	Pallavicino Barberina fu Rodolfo, nubile, *interdetta sotto la tutela di Morione Angelo fu Giambattista*, dom. a Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	212510	584,50	Oreni *Maria Giuseppina* fu Filippo, moglie di Osculati Francesco detto Franco, dom. a Monza (Milano), vincolata.	Oreni *Giuseppina Maria* fu Filippo, ecc., come contro.
Id.	399759	31,50	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Todaro Cecilia* fu Sebastiano e sotto la curatela speciale di Barbera Paolo fu Santi, dom. in Nizza di Sicilia (Messina).	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Totaro Sicilia* fu Sebastiano, ecc, come contro.
Id.	250664	56 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	250665	7 —	Barbera Rosaria, Maria-Giuseppa e Santi fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre *Todaro Cecilia* fu Sebastiano, ecc., come sopra.	Barbera Rosaria, Maria Giuseppa e Santi fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre *Totaro Sicilia* fu Sebastiano, ecc., come sopra.
Id.	369323	2.030 —	Buscaglia Eugenia Giovanna di *Eugenio*, moglie di Bazuro Andrea, dom. a Genova, vincolata.	Buscaglia Eugenia Giovanna di *Tommaso Eugenio*, ecc., come contro.
Redimibile 5 %	7673	295 —	Polverini *Rendo* di Rinaldo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto ad Antinori Adolfo fu Augusto, dom. ad Ancona.	Polverini *Renzo* di Rinaldo, ecc., come contro.
Ferr. 3 % Adriatiche Mediterranee e Sicule	2741	75 —	Moro Giovanni-Battista fu Giovanni-Battista, minore sotto la patria potestà della madre Bonino *Aurora* fu Paolo Adolfo, dom. a Genova, con usufrutto a detta Bonino vedova di Moro Giovanni Battista.	Moro Giovanni-Battista fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Bonino *Ida-Clotilde-Aurora-Maria* fu Paolo Adolfo, dom. a Genova, con usufrutto a detta Bonino vedova di Moro Giovanni Battista.
Id.	13332	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13333	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28879	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	30382	300 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ferr. 3 % Adriatiche Mediterranee e Sicule	32333	60 —	Moro Giovanni Battista fu Giovanni Battista, con usufrutto a Bonino *Aurora* fu Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni-Battista, dom. a Genova.	Moro Giovanni-Battista fu Giovanni Battista, con usufrutto a Bonino *Ida-Clotilde Aurora-Maria* fu Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista, dom. a Genova.
Id.	32334	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	17843	4.240 —	Becker *Cristoforo* fu *Edoardo*, dom. in Genova, ipotecato.	Becker *Giovan Cristoforo* fu *Odoardo*, dom. in Genova, ipotecato.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 1	1673	Cap. nom. 95.000	*Costa* Luigi fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Sorbo Maddalena fu Francesco, dom. in Piedimonte d'Alife.	*Gosta* Luigi fu Enrico, minore, ecc., come contro.
Id. Serie 29	72	Cap. nom. 20.000	Molteni *Bianca* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Gerli Giovanna* fu Santo ved. Molteni.	Molteni *Annarosa Bianca* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Guli Matilde Giovanna* fu Santo ved. Molteni.
Id. Serie 24	100	5.500	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 27	117	2.500	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	338671	1.102,50	Moro Giovanni Battista fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Bonino *Aurora* ved. Moro, dom. a Genova, con usufrutto a Bonino *Aurora* di Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista.	Moro Giovanni Battista fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Bonino *Ida Clotilde Aurora Maria* vedova Moro, dom. a Genova, con usufrutto a Bonino *Ida Clotilde Aurora Maria* di Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista.
Id.	342098	934,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11710	385 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	569273	105 —	Bonino *Aurora* fu Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista fu Tomaso, dom. a Genova.	Bonino *Ida Clotilde Aurora Maria* fu Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista fu Tomaso, dom. a Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	20126	1.057 —	*Ainardi Ida* fu Giacinto vedova di Coppi Giacomo, dom. a Torino.	*Ajnardi Luigia Ida* fu Giacinto, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 luglio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3638)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.